

# Bando FORMAZIONE LAVORO – *de minimis*

Anno 2020

## PARTE GENERALE DEL BANDO

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio – della Basilicata, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016<sup>1</sup>, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

### ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese concernenti azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle indicazioni post emergenza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", inclusa la formazione in materia di autocontrollo igienico-sanitario con riferimento al Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e, più in generale, ai Regolamenti del c.d. "Pacchetto Igiene".
2. I contributi possono essere impiegati altresì per far fronte ai costi necessari all'adeguamento alle nuove prescrizioni imposte per la sicurezza dei lavoratori e nei contatti con i soggetti che si interfacciano fisicamente con l'azienda (clienti, fornitori ecc.) al fine di prevenire i contagi.

### ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 40.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di 2.000,00 euro; le tipologie di spesa ammissibili sono specificate all'art. 6.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>2</sup> verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante " Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

<sup>2</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili ovvero definire nuovi ambiti di intervento.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>3</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Le dichiarazioni e le documentazioni antimafia richieste, si riferiscono a contributi richiesti per un valore superiore ai 150.000,00 euro (art. 78 DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27);
  - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
  - h) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio della Basilicata ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>4</sup>;

#### **ARTICOLO – 5 SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER**

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. In caso di spese su più sedi, l'impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda tutte le spese inerenti la sede legale e le unità locali ubicate in regione Basilicata.

#### **ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le spese per:
  - a) servizi di formazione coerente con le finalità del bando;

---

<sup>3</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- b) acquisto di beni e servizi strumentali funzionali finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 (vedi allegato).
2. Le spese sostenute devono riguardare per almeno due terzi i servizi di formazione e per massimo un terzo l'acquisto di beni e servizi strumentali. La formazione deve avere una durata non inferiore a 8 ore.
  3. Esclusivamente le imprese non soggette agli obblighi di formazione perché prive di personale<sup>5</sup> potranno rendicontare le spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali nei limiti del 70% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 667,00 €.
  4. I fornitori dei servizi di formazione potranno essere o enti di formazione accreditati ai sensi della vigente normativa regionale o professionisti qualificati ai sensi del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Per la formazione in materia di autocontrollo igienico-sanitario si fa riferimento alla delibera di giunta della regione Basilicata n. 728 del 23 marzo 2005 e s.m.i. I compensi dei formatori devono essere parametrati sui massimali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo.
  5. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
    - a) trasporto, vitto e alloggio;
    - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
    - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.).

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- titolari, soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
  - imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
  - imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.
6. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
  7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

#### **ARTICOLO 7 – CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
  - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

#### **ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

---

<sup>5</sup> Per personale si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti, collaboratori familiari regolarmente iscritti all'INPS, soci lavoratori, tirocinanti, apprendisti ecc.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>6</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>7</sup>.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 15 luglio 2020 alle ore 21.00 del 30 settembre 2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it), sezione "Promozione", sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
  - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - modulo di domanda, disponibile sul sito internet [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it) alla sezione "Promozione", compilato in ogni sua parte;nonché, a seconda dei casi previsti dall'art. 6, senza necessità che siano firmati digitalmente:
    - descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi di formazione nonché copia del CV del formatore
    - descrizione delle spese in beni e servizi strumentali

---

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.  
Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

<sup>7</sup> Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

4. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it) alla sezione "Promozione", (salvo i casi di esenzione).
5. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3 comma 5, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it), alla sezione "Promozione".
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### **Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.  
Il provvedimento di concessione o diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, è comunicato all'impresa interessata.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio della Basilicata. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio della Basilicata successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
  - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

#### **ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER**

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it), alla sezione "Promozione", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.basilicata.camcom.it](http://www.basilicata.camcom.it), alla sezione "Promozione" firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
  - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
  - d) per l'attività formativa: i) fogli firme di presenza siglati dai partecipanti, dal docente e dal titolare/legale rappresentante dell'azienda; ii) relazione sull'attività formativa svolta; iii) copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
8. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

#### **ARTICOLO 13 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
  - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area n. 3 "Promozione e Assistenza alle imprese".

#### **ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale



al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio "Orientamento al lavoro e alle professioni" della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.  
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;
    - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
    - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
    - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [dpo@basilicata.camcom.it](mailto:dpo@basilicata.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio della Basilicata con sede legale in Corso XVIII

agosto 34 – 85100 Potenza, tel. 0971/412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel. 0835/338411 pec: [cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it) la quale ha nominato il Data Protection Office (DPO) i cui riferimenti sono: tel. 0971/412111 indirizzo mail: [dpo@basilicata.camcom.it](mailto:dpo@basilicata.camcom.it) indirizzo PEC: [dpo@pec.basilicata.camcom.it](mailto:dpo@pec.basilicata.camcom.it)



ALLEGATO A)

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SPESE IN BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL BANDO

- Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro
- Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l'igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass)
- Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea)
- Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento
- Acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi venga a contatto con lo svolgimento dell'attività di impresa